



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 32 del 29 maggio 2017

ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO

OGGETTO: Approvazione schema nuovo Statuto società in house Portanova S.p.A. – Adeguamento alle disposizioni del testo unico sulle società partecipate (Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE l'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 15.05.2008, ha stabilito di costituire una società *in house* a totale capitale regionale, per l'affidamento di alcuni servizi interni di supporto all'attività istituzionale del Consiglio regionale;

CHE, con determinazione R.G. n. 425 del 28 maggio 2008 il Segretario Generale *pro tempore* ha dato avvio alla procedura per la costituzione della società suddetta, il cui Statuto è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 70 del 7 luglio 2008;

CHE, successivamente, con legge regionale 8 agosto 2008, n. 25 è stata costituita la Società per azioni *in house* "Portanova", a capitale interamente regionale, con lo scopo di "gestire alcuni servizi strumentali all'attività del Consiglio regionale";

CHE con deliberazione n. 90 del 29 settembre 2008 l'Ufficio di Presidenza ha dato mandato al Segretario Generale di sottoscrivere, in nome e per conto del Consiglio regionale, l'atto costitutivo della società, autorizzandolo a porre in essere tutti gli adempimenti di natura giuridico-amministrativa necessari alla costituzione della stessa;

CHE il predetto atto costitutivo, è stato stipulato per notar Dott. Attilio Castellani, in data 30 gennaio 2009, con atto repertorio n. 108433 – raccolta n. 16554, registrato a Reggio Calabria in data 08.02.2009 al n. 5691T ;

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.5 del 28 gennaio 2009, è stato approvato lo Statuto della Società in house Portanova S.p.A.;

CHE, con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.5 del 28 gennaio 2009, sono state approvate le modifiche allo Statuto *de quo*;

CONSIDERATO CHE, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica', ha dettato una nuova disciplina delle società partecipate prevedendo, all'art.26, l'obbligo di adeguamento degli Statuti delle società partecipate già costituite;

RILEVATO CHE, sull'attuale Statuto della società *in house* Portanova S.p.A. incidono, in particolare, le seguenti disposizioni:

- **Art. 3, co. 1** 'Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa';

- **Art. 3, co. 2** 'Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale';

- **Art. 4 co. 4** in base al quale le società in house come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 disciplinante le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ed operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

- **Art. 6 co. 3** 'Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle

caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea;

- **Art. 6 co. 4** 'Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio';

- **Art. 6, co. 5** 'Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4';

- **Art. 11, co. 1** 'Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze';

- **Art. 11, co. 2** 'L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico';

- **Art. 11, co. 3** 'Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque';

- **Art. 11, co. 4** 'Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120';

- **Art. 11, co. 6** 'Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta';

- **Art. 11 co. 9** 'Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società';

- **Art. 16 co. 2** 'Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile';

- **Art. 16, co. 3** 'Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società';

DATO ATTO CHE, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 26 gennaio 2016, è stato istituito un Tavolo tecnico presieduto dal Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria dott. Maurizio Priolo e composto dall'avv. Dina Cristiani, dirigente Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, dall'avv. Sergio Lazzarino, dirigente Settore Legale, dall'ing. Romeo, Amministratore Unico della società *in house* "Portanova S.p.A.", dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria, dai consulenti esperti ex l.r. 13/96 avv. Strangio Giuseppe, avv. Mascaro Angela, avv. Battaglia Antonino, avv. Guido Siciliano, avv. Massimo Canale, dal collegio dei sindaci della società Portanova S.p.A. dott. Giovanni Teotino, dott. Giuseppe Branca, dott. Sebastiano Angelo Violante, per esaminare le problematiche inerenti la società *in house* "Portanova S.p.A.";

CHE il suddetto Tavolo Tecnico si è riunito nelle sedute del 7 febbraio 2017, 11 aprile 2017 e 2 maggio 2017 e, in particolare, nel corso dell'ultima seduta, ha vagliato la bozza di revisione integrale dello Statuto della società Portanova S.p.A., da adottarsi in sede di assemblea straordinaria dei soci, con le modifiche rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore del TUSP nonché con ulteriori modifiche migliorative dello stesso;

CHE le richiamate modifiche sono state esaminate dalle strutture competenti per il riscontro della conformità del nuovo testo statutario alle innovazioni recate dalla legislazione nazionale;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'approvazione dello schema del nuovo Statuto, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.50/2016, ed in particolare gli artt. 5 e 192;
- il D.Lgs. n.175/2016;
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii. di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;
- la deliberazione del Consiglio regionale n.161 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2019;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Su proposta del Segretario Generale;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema del nuovo Statuto della società *in house* Portanova S.p.A., che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare, in sede di assemblea straordinaria dei soci, l'approvazione di eventuali integrazioni e/o modificazioni che si dovessero rendere necessarie, che abbiano carattere non sostanziale e siano rispettose dei criteri e degli indirizzi fondamentali deliberati con il presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, al Settore Bilancio e Ragioneria, anche per l'inoltro al Collegio dei Revisori dei Conti, alla società *in house* Portanova S.p.A.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto